

OGGETTO: ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 84 del 3 giugno 2002 con la quale è stato approvato il Regolamento del mercato dell'usato e dell'antiquariato, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 10 marzo 2004;
- la deliberazione di C.C. n. 63 del 28 settembre 2006 con la quale è stato riapprovato il nuovo testo del Regolamento del mercato dell'usato e dell'antiquariato.

Dato atto che la disciplina amministrativa del suddetto mercato è stata regolata, sino al 31 dicembre 2020, oltre che dal suddetto Regolamento, anche:

- dalla deliberazione di G.C. n. 158 del 31 ottobre 2006 ad oggetto <<Approvazione dei criteri e delle modalità per la riduzione e il raggruppamento dei posteggi del mercato dell'usato e dell'antiquariato>>
- dalla deliberazione di G.C. n. 165 del 10 settembre 2008 ad oggetto <<Approvazione delle modalità per lo spostamento del mercato dell'usato e dell'antiquariato lungo Via Verdi>>
- dalla deliberazione di G.C. n. 155 del 16 novembre 2011 ad oggetto <<Mercato dell'usato e dell'antiquariato – approvazione delle procedure per lo spostamento dei posteggi>>
- dalla deliberazione di G.C. n. 195 del 29 dicembre 2011 ad oggetto <<Deliberazione di G.C. n. 155 del 16/11/2011 – parziale modifica planimetria>>
- dalla deliberazione di G.C. n. 100 del 17 luglio 2013 ad oggetto <<Deliberazione di G.C. n. 195 del 29/12/2011 – modifica planimetria posteggi del mercato dell'usato e dell'antiquariato>>
- dalla deliberazione di G.C. n. 11 del 7 febbraio 2017 ad oggetto <<Atto ricognitorio dello stato di fatto e di diritto del mercato dell'usato e dell'antiquariato e della Fiera di Natale>> emanata in vigore sia del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” – articolo 16 e articolo 70 comma 5 - sia delle disposizioni contenute nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012;
- delle varie disposizioni legislative che, anche per altre iniziative di commercio su aree pubbliche presenti sul territorio comunale, hanno prorogato più volte la scadenza delle concessioni correlate alle autorizzazioni per lo svolgimento dei mercati settimanali, in origine stabilita al 4 luglio 2017, poi al 31 dicembre 2018 ad opera del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 “Milleproroghe” e, da ultimo, al 31 dicembre 2020 con l'articolo 181, comma 4-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020 n. 77.

Considerato che la sopra citata deliberazione di G.C. n. 11 del 7 febbraio 2017 era stata emanata:

- svincolata dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 30.01.2017) in quanto l'iniziativa commerciale "Mercato dell'usato e dell'antiquariato" aveva visto, nell'ultimo periodo, un sensibile calo di interesse da parte degli operatori che aveva indotto l'Amministrazione Comunale alla riduzione del numero dei posteggi sino agli attuali 94;
- in prossimità alla scadenza delle concessioni, all'epoca fissata al 31 dicembre 2018;
- nel tentativo di un ultimo coinvolgimento degli operatori ancora interessati alla specifica iniziativa commerciale per tentare un rilancio della stessa, fermo restando il rispetto delle normative regionali in materia di commercio.

Dato atto che nonostante i tentativi effettuati, tra cui anche una delocalizzazione in altra frazione territoriale, il mercato dell'usato e dell'antiquariato ha registrato nell'ultimo anno presenze giornaliere che non superavano i 6/7 operatori tra concessionari di posteggio e operatori in assegnazione temporanea (c.d. "spuntisti") e che questa situazione si è rappresentata proprio nel periodo in cui il citato D.L. n. 34/2020 ha fissato definitivamente la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2020 e il Ministero dello Sviluppo Economico, con le Linee guida del 25 novembre 2020, ha stabilito il rinnovo delle stesse per ulteriori 12 anni.

Atteso che un così lungo periodo, raffrontato ormai con uno scarso interesse da parte dei pochissimi operatori professionali frequentanti, nonostante lo sforzo dell'Amministrazione non rappresentava più una opportunità per risollevare l'iniziativa commerciale.

Atteso altresì che l'occupazione di soli 4/5 posteggi di mercato in Piazza della Resistenza crea anche problemi viabilistici e di sicurezza degli ormai scarsi visitatori, in quanto l'esiguo numero di banchi ingenera negli automobilisti che utilizzano come parcheggio l'ampia superficie della piazza la convinzione che la stessa sia del tutto aperta al transito.

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 30.12.2020 ad oggetto <<Soppressione del mercato dell'usato e dell'antiquariato>> nella quale vengono tecnicamente esplicitate le motivazioni, di fatto e di diritto, per le quali non è più opportuno attivare il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni per ulteriori 12 anni in forza delle disposizioni contenute del Decreto del M.I.S.E. del 25 novembre 2020, dettagliatamente attuate nella D.G.R. Lombardia n. XI/4054 del 14 dicembre 2020 nei confronti dei pochissimi operatori commerciali del mercato dell'usato e dell'antiquariato, ad oggi ancora titolari di concessione di posteggio e di autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Preso atto e condivisi i contenuti della deliberazione di G.C. n. 169/2020 sopra citata.

Dato atto che il mancato rinnovo delle concessioni di posteggio comporta la decadenza delle stesse.

Ritenuto che, alle suddette condizioni, occorre abrogare gli atti regolamentari di competenza del Consiglio Comunale che, nel tempo, hanno disciplinato il funzionamento del mercato dell'usato e dell'antiquariato.

Richiamato il punto 3 del dispositivo indicato nella deliberazione di G.C. n. 169/2020 citata, il quale stabilisce *“di demandare al Servizio SUAP e Commercio la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente deliberato, ivi compresi specifica comunicazione a Regione Lombardia e atti propedeutici all’abrogazione del vigente Regolamento del mercato dell’usato e dell’antiquariato in Consiglio Comunale”*.

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per i regolamenti dell'Ente.

Dato atto che la proposta di abrogazione del Regolamento del mercato dell’usato e dell’antiquariato è stata sottoposta, in data all'esame della competente Commissione Consiliare Tecnico Finanziaria;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Visto l'articolo 4, comma 4, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Bollate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2013.

Visto altresì che la presente deliberazione osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni in capo alle Pubbliche Amministrazioni, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 33/2013.

Visto l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E L I B E R A

1. di **ritenere** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
2. di **abrogare** il Regolamento del mercato dell’usato e dell’antiquariato - approvato con deliberazione di C.C. n. 84 del 3 giugno 2002, modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 10 marzo 2004 e riapprovato nel nuovo testo con deliberazione di C.C. n. 63 del 28 settembre 2006 - nonché ogni altro atto deliberativo emanato a disciplina della medesima iniziativa commerciale.

Oggetto: Modifiche al Disciplinare del mercato contadino di Bollate, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 15.12.2015

Il Consiglio Comunale

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 15 dicembre 2015 ad oggetto <<*Istituzione del mercato contadino di Bollate ai sensi del Decreto 20 novembre 2007 ed approvazione del relativo disciplinare*>>;

Considerato che, con il trascorrere degli anni il mercato contadino di Bollate ha riscosso un successo sempre crescente in termine di partecipazione sia degli acquirenti sia degli imprenditori agricoli, sempre più numerosi;

Tenuto conto che si è ravvisata la necessità, anche da parte del Comitato Promotore del mercato contadino che svolge funzioni di promozione e di gestione dell'iniziativa, di:

- ampliare la superficie dell'area pubblica di Piazza della Resistenza (oggi individuata solo nella porzione rettangolare della piazza, che fronteggia la parte nord-est del muretto di "contenimento" dell'area a verde circostante l'Urban Centre), onde consentire la partecipazione di più aziende
- adeguare il "Disciplinare di mercato", che regolamenta le modalità di vendita dei prodotti e la gestione dello spazio pubblico per i produttori agricoli, al fine di meglio rimarcare, da un lato, la peculiare funzione dell'iniziativa e, dall'altro, definire alcune norme in tema di partecipazione e selezione degli imprenditori agricoli;

Rilevato che, con il decorso degli anni, la frequentazione delle aziende agricole che ciclicamente prendono parte al mercato contadino di Bollate è sempre cresciuta, unità dopo unità, e che realmente si rende necessario reperire ulteriore spazio per detta iniziativa;

Accertato che:

- il mercato contadino di Bollate - istituito in forza del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 20 novembre 2007, a sua volta emanato in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - per espressa previsione normativa contempla la sola partecipazione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2315 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi del D. Lgs 18 maggio 2001 n. 228;
- l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte delle aziende agricole non è assoggettato alla disciplina del commercio e, per tale motivo, anche l'ampliamento dell'area è svincolato dalla specifica normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche che prevede adempimenti più stringenti in tema di modifica delle aree mercatali, tra i quali il coinvolgimento di Organi regionali, qui non richiesto;

Ritenuto di dover utilmente individuare l'area di ampliamento richiesto in una porzione di Piazza della Resistenza lunga circa 20 metri, posta a nord dell'area oggi utilizzata per l'iniziativa stessa;

Dato atto che tale scelta è la migliore soluzione dal punto di vista logistico e per la salvaguardia della circolazione e sosta veicolare in quel tratto di piazza;

Considerato che la variazione in aumento dell'area concessa comporta la modifica della planimetria allegata al Disciplinare di mercato, approvato con deliberazione di C. C. n° 56 del 15 dicembre 2015, con una analoga planimetria – allegato "1" - illustrante l'area pubblica messa a disposizione alle aziende che partecipano al mercato contadino di Bollate;

Preso atto delle modifiche migliorative apportate in tema di specificazione dei prodotti venduti, di una più puntuale disciplina dello svolgimento dell'iniziativa in occasione di determinate festività e di un più incisivo intervento del Comitato Promotore in occasione di nuove richieste di partecipazione;

Tenuto conto che, in adempimento delle necessità sopra rappresentate, sono state elaborate le modifiche che riguardano alcuni articoli, come risulta dall'allegato "2" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'allegato "2" che rappresenta, con modalità "testo/fronte", il Disciplinare vigente interessato dalle modifiche e le corrispondenti variazioni proposte;

Dato atto che le proposte di modifica/integrazione sono state sottoposte, in data all'esame della competente Commissione Consiliare Tecnico Finanziaria;

Considerato che il Servizio S.U.A.P. e Commercio provvederà successivamente all'aggiornamento del Disciplinare secondo quanto indicato dall'allegato "2";

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Visto l'articolo 4, comma 4, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Bollate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2013.

Visto altresì che la presente deliberazione osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni in capo alle Pubbliche Amministrazioni, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 33/2013.

Richiamato l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

DELIBERA


1. di **approvare** la nuova planimetria – allegato "1" - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua l'area riservata allo svolgimento del mercato contadino di Bollate e che sostituisce integralmente quella allegata alla deliberazione di C.C. n. 56 del 15 dicembre 2015;
2. di **approvare** le modifiche al "*Disciplinare del mercato contadino di Bollate*" che sono riportate nel testo di cui all'allegato "2" citato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di **dare mandato** al Servizio S.U.A.P. e Commercio di procedere all'aggiornamento del testo del "*Disciplinare del mercato contadino di Bollate*" con l'inserimento delle modifiche approvate nell'odierna seduta;
4. di **prendere atto** che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - ✓ allegato "1" – planimetria mercato contadino – maggio 2021 compa
 - ✓ allegato "2" – comparazione testo vigente/proposte di modifica

Successivamente, vista l'urgenza dettata dalla necessità di consentire da subito la partecipazione di un maggior numero di aziende agricole al mercato contadino di Bollate in un'area più vasta di Piazza della Resistenza, con separata votazione,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Planimetria mercato contadino



Maggio 2021

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente

Articolo 1 – Finalità

1. Il mercato contadino è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.

In particolare, il mercato contadino nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza ed il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- proporre alimenti coltivati nel rispetto dell'ecosistema naturale, nell'ambito di un ciclo di produzione che si svolga nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Proposte di modifica

Articolo 1 – Finalità del mercato contadino e intenti dei partecipanti

1. Il mercato contadino è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli **locali**, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.

In particolare, il mercato contadino nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza ed il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- proporre alimenti coltivati nel rispetto dell'ecosistema naturale, nell'ambito di un ciclo di produzione che si svolga nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- **proporre, più in generale, prodotti la cui stagionalità diventa condizione qualificante per rispettare il proprio territorio di appartenenza e per formare le persone all'acquisto di cibi prodotti nel rispetto dei cicli naturali.**

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente

2. Il presente Regolamento nel rispetto della normativa nazionale in materia, disciplina le modalità di svolgimento dell'iniziativa, con la finalità di sostenere la produzione agricola, favorire la cultura dell'educazione alimentare, offrire alla cittadinanza la possibilità di acquistare direttamente da imprenditori agricoli prodotti alimentari tipici e stagionali legati al territorio.

Proposte di modifica

1-bis. I partecipanti al mercato contadino operano in sinergia tra loro per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un luogo, uno spazio ove il cliente non solo ha la certezza di trovare i prodotti della biodiversità agricola e culturale del proprio territorio, ma prende coscienza che nel tempo riuscirà anche a distinguere differenti gusti e sapori dei prodotti posti in vendita.

Il mercato contadino deve:

- essere occasione per scoprire che il cibo non è solo una fonte di nutrimento ma anche di piacere, storia, identità, cultura, salute e futuro
- diventare luogo in cui si costruisce reciproca fiducia in ciò che viene acquistato e consumato, nelle persone che hanno direttamente prodotto ciò che si acquista.

2. Il presente **Regolamento Disciplinare**, nel rispetto della normativa nazionale in materia, disciplina le modalità di svolgimento dell'iniziativa, con la finalità di sostenere la produzione agricola, favorire la cultura dell'educazione alimentare, offrire alla cittadinanza la possibilità di acquistare direttamente da imprenditori agricoli prodotti alimentari tipici e stagionali legati al territorio.

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p>Articolo 4 – Caratteristiche</p>	<p>Articolo 4 – Caratteristiche</p>
<p>1. Il "Mercato Contadino di Bollate" ha le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>luogo di svolgimento</i>: area pubblica di Piazza della Resistenza, meglio definita nell'allegato "1" alla deliberazione di istituzione ✓ <i>dimensioni</i>: il numero dei posteggi occupati può variare secondo l'andamento stagionale e le esigenze della comunità cittadina; l'ampiezza di ciascun posteggio (gazebo) è determinata in metri 3 x 3 oppure 4 x 3 ✓ <i>numero aziende</i>: deve essere sempre assicurato un numero minimo di dieci (10) partecipanti ✓ <i>periodicità</i>: due volte al mese ✓ <i>giorno di svolgimento</i>: 1° e 3° sabato di ogni mese (agosto escluso) ✓ <i>orari</i>: inizio allestimento ore 7:30 inizio vendita ore 8:30 cessazione attività di vendita ore 13:00 sgombero area entro le ore 14:00. <p>2. Il mercato non si svolgerà in occasione delle seguenti festività: 1° gennaio, S. Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 25 e 26 dicembre.</p>	<p>1. Il "Mercato Contadino di Bollate" ha le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>luogo di svolgimento</i>: area pubblica di Piazza della Resistenza, meglio definita nell'allegato "1" alla presente deliberazione di istituzione ✓ <i>dimensioni</i>: il numero dei posteggi occupati può variare secondo l'andamento stagionale, e le esigenze della comunità cittadina e dei singoli espositori; l'ampiezza di ciascun posteggio (gazebo) è determinata in metri 3 x 3 oppure 4 x 3 ✓ <i>numero aziende</i>: deve essere sempre assicurato un numero minimo di dieci (10) partecipanti ✓ <i>periodicità</i>: due volte al mese ✓ <i>giorno di svolgimento</i>: 1° e 3° sabato di ogni mese (agosto escluso) ✓ <i>orari</i>: inizio allestimento ore 7:30 inizio vendita ore 8:30 cessazione attività di vendita ore 13:00 sgombero area entro le ore 14:00. <p>2. Il mercato non si svolgerà in occasione delle seguenti festività: 1° gennaio, S. Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 25 e 26 dicembre. In occasione della festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, lo svolgimento del mercato contadino viene rimesso alla decisione del</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p>3. Le aziende agricole partecipanti al mercato non possono smontare le proprie strutture prima dell'orario di termine della vendita, salvo casi eccezionali (intemperie, maltempo ecc.).</p> <p>4. Alla Giunta Comunale è concessa la potestà di rimodulare le dimensioni dell'area pubblica indicata al punto 1, di variare il luogo, la periodicità e le date in cui si svolge il mercato, nonché di organizzare eventi collaterali attinenti il mercato stesso.</p>	<p>Comitato Promotore, in accordo con l'Amministrazione Comunale.</p> <p>3. Le aziende agricole partecipanti al mercato contadino non possono smontare le proprie strutture prima dell'orario di termine della vendita, salvo casi eccezionali (intemperie, maltempo ecc.).</p> <p>4. Alla Giunta Comunale è concessa la potestà di rimodulare le dimensioni dell'area pubblica indicata al punto 1, di variare il luogo, la periodicità e le date in cui si svolge il mercato, nonché di organizzare eventi collaterali attinenti il mercato stesso.</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p data-bbox="338 308 896 339"><i>Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita</i></p> <p data-bbox="163 384 1104 563">1. Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296.</p> <p data-bbox="163 592 1104 699">2. I soggetti ammessi alla vendita sono proposti dal Comitato Promotore, che si occuperà della gestione del mercato, compresa la distribuzione giornaliera dei posteggi agli stessi.</p> <p data-bbox="163 994 1104 1058">3. I produttori, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono comunque rispettare le seguenti condizioni:</p> <p data-bbox="163 1082 1104 1257">a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e delle Province extra regionali immediatamente limitrofe con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle Imprese; occasionalmente potranno essere presenti produttori agricoli “ospiti” con eccellenze territoriali;</p>	<p data-bbox="1323 308 1881 339"><i>Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita</i></p> <p data-bbox="1133 384 2074 563">1. Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296.</p> <p data-bbox="1133 592 2074 699">2. I soggetti ammessi alla vendita sono anche proposti dal Comitato Promotore, che si occuperà della gestione del mercato, compresa la distribuzione giornaliera dei posteggi agli stessi.</p> <p data-bbox="1133 707 2074 882">E' possibile presentare richiesta di partecipazione al Comune, inviando apposita P.E.C. con la quale l'azienda descrive la propria attività e i requisiti posseduti. L'Ufficio comunale competente esamina la domanda e condivide la stessa con il Comitato Promotore affinché sia valutata la rispondenza dei requisiti proposti ai principi ispiratori del mercato.</p> <p data-bbox="1133 890 2074 962">La valutazione del Comitato Promotore è condizione vincolante per l'ammissione dell'azienda alla partecipazione al mercato contadino.</p> <p data-bbox="1133 994 2074 1058">3. I produttori, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono comunque rispettare le seguenti condizioni:</p> <p data-bbox="1171 1074 2074 1329">a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e delle Province extra regionali immediatamente limitrofe con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle Imprese; occasionalmente potranno essere presenti non più di due produttori agricoli “ospiti”, con sede principale risultante dal Registro Imprese in Province diverse da quelle sopraindicate, con eccellenze territoriali, per un periodo non</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p>b) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;</p> <p>c) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 s.m.i.</p> <p>4. L'attività di vendita all'interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'articolo 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.</p> <p>5. Considerato l'adeguato servizio già reso al consumatore da parte degli operatori dei mercati settimanali - regolarmente istituiti ai sensi della</p>	<p style="color: red;">superiore a mesi 4; la medesima impresa non potrà essere riammessa ad una nuova partecipazione se non dopo che saranno trascorsi 8 mesi;</p> <p>b) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile; nel caso gli operatori agricoli intendano avvalersi di imprese di trasformazione dei propri prodotti agricoli, le etichettature dei prodotti posti in vendita devono riportare, oltre a quanto disciplinato dalla normativa in materia, l'indicazione del luogo di produzione dei singoli prodotti e dell'impresa produttrice e trasformatrice; qualora la trasformazione non avvenga in azienda, l'imprenditore agricolo deve dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale della propria materia prima;</p> <p>c) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 s.m.i.</p> <p>4. L'attività di vendita all'interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'articolo 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.</p> <p>5. Considerato l'adeguato servizio già reso al consumatore da parte degli operatori dei mercati settimanali - regolarmente istituiti ai sensi della normativa vigente - a cui si aggiunge la presenza (nelle immediate</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p>normativa vigente - a cui si aggiunge la presenza (nelle immediate vicinanze dell'area pubblica prescelta per l'iniziativa di cui al presente disciplinare) di un congruo e soddisfacente numero di esercizi per il commercio in sede fissa, sia di vicinato che medie strutture di vendita per il commercio di generi alimentari e non, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.M. 20/11/2007, presso il mercato contadino non è consentita la presenza di operatori privi dei requisiti di cui al comma 1.</p> <p>6. Per l'iniziativa di cui al presente disciplinare non è prevista l'assegnazione degli spazi espositivi mediante “spunta”, così come definita dalla vigente regolamentazione locale in materia di commercio su aree pubbliche.</p>	<p>vicinanze dell'area pubblica prescelta per l'iniziativa di cui al presente disciplinare) di un congruo e soddisfacente numero di esercizi per il commercio in sede fissa, sia di vicinato che medie strutture di vendita per il commercio di generi alimentari e non, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.M. 20/11/2007, presso il mercato contadino non è consentita la presenza di operatori privi dei requisiti di cui al comma 1.</p> <p>6. Per l'iniziativa di cui al presente Disciplinare non è prevista l'assegnazione degli spazi espositivi mediante “spunta”, così come definita dalla vigente regolamentazione locale in materia di commercio su aree pubbliche.</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p data-bbox="376 308 896 339"><i>Articolo 6 – Prodotti agricoli in vendita</i></p> <p data-bbox="165 384 1104 528">1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.</p> <p data-bbox="165 555 1104 699">2. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.</p> <p data-bbox="165 726 1104 943">3. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare ed evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG e, per quanto attiene ai vini, da marchi aziendali di prodotto.</p> <p data-bbox="165 970 1104 1038">4. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:</p> <ul data-bbox="224 1058 1104 1254" style="list-style-type: none">✓ la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata✓ attività didattiche e dimostrative – concordate con il Comune - legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento ed organizzate dagli stessi imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività. <p data-bbox="165 1281 1104 1350">5. In base alle tipologie di prodotto, si individuano i seguenti settori merceologici:</p>	<p data-bbox="1348 308 1868 339"><i>Articolo 6 – Prodotti agricoli in vendita</i></p> <p data-bbox="1137 384 2067 528">1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.</p> <p data-bbox="1137 555 2067 699">2. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.</p> <p data-bbox="1137 726 2067 943">3. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare ed evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG e, per quanto attiene ai vini, da marchi aziendali di prodotto.</p> <p data-bbox="1137 970 2067 1038">4. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:</p> <ul data-bbox="1173 1058 2067 1254" style="list-style-type: none">• la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata• attività didattiche e dimostrative – concordate con il Comune - legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento ed organizzate dagli stessi imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività. <p data-bbox="1137 1281 2067 1313">5. In base alle tipologie di prodotto, si individuano i seguenti settori</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<ul style="list-style-type: none"> ✓ orticoltura e frutticoltura fresca ✓ orticoltura e frutticoltura trasformata ✓ produzione vitivinicole e olivicole ✓ uova ✓ carne e derivati (insaccati) ✓ pesce e derivati ✓ latte e/o produzione derivati dalla trasformazione del latte ✓ cereali e relativi sfarinati (riso, pasta fresca/secca, pane e prodotti di panificazione) ✓ miele e apicoltura ✓ piante e fiori. 	<p>merceologici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orticoltura e frutticoltura fresca • orticoltura e frutticoltura trasformata • produzione vitivinicole e olivicole • uova • carne e derivati (insaccati) • pesce e derivati • latte e/o produzione derivati dalla trasformazione del latte – formaggi • cereali e relativi sfarinati (riso, pasta fresca/secca, pane e prodotti di panificazione) • miele e prodotti dell'apicoltura • piante e fiori • erbe officinali e aromatiche fresche o trasformate in azienda • birra, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di commercio di bevande alcoliche su aree pubbliche. <p>6. Non è ammessa la vendita di prodotti di quarta gamma, anche se biologici; è vietata la vendita di prodotti O.G.M. e di animali vivi.</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p>Articolo 7 – Obblighi per gli imprenditori agricoli</p> <p>1.1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ osservare le disposizioni contenute nel presente disciplinare ➤ occupare il posteggio – area riservata al mercato contadino - entro le ore 8:30 e sgomberarlo entro le ore 14:00 ➤ partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non motivate ➤ esporre un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola ➤ osservare il divieto di circolazione all'interno dell'area del mercato contadino con qualsiasi tipo di veicolo, fatte salve le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture, nel qual caso dovranno essere osservate tutte le cautele atte a preservare l'incolumità dei visitatori ➤ gli operatori hanno la facoltà di mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati purché, in questo caso, gli stessi sostino entro lo spazio a ciascuno riservato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi; quest'ultimo spazio viene stabilito – anche se non materialmente delimitato od 	<p>Articolo 7 – Obblighi per gli imprenditori agricoli Trasparenza nell'attività</p> <p>1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni a quanto di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservare le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, con particolare riferimento ai prodotti ammessi in vendita ai sensi del precedente articolo 6 • utilizzare strumenti di pesatura a norma con le vigenti disposizioni in materia • occupare il posteggio – area riservata al mercato contadino - entro le ore 8:30 e sgomberarlo entro le ore 14:00 • partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non motivate • esporre un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola • osservare il divieto di circolazione all'interno dell'area del mercato contadino con qualsiasi tipo di veicolo, fatte salve le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture, nel qual caso dovranno essere osservate tutte le cautele atte a preservare l'incolumità dei visitatori • gli operatori hanno la facoltà di mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati purché, in questo caso, gli stessi sostino entro lo spazio a ciascuno riservato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi; quest'ultimo spazio viene stabilito – anche se non materialmente

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p>evidenziato - in almeno metri 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ lasciare pulito e sgombero da rifiuti il proprio posteggio al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico, configurandosi quest'ultima come circostanza necessaria al fine di poter usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa per la raccolta rifiuti ➤ osservare il divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo ➤ trattandosi di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e degli alberi/cespugli, ai quali è vietato ancorare strutture o qualsivoglia materiale ➤ osservano, qualora intendano effettuare attività di somministrazione e/o consumo sul posto o semplice degustazione dei prodotti venduti, le vigenti disposizioni in materia sanitaria ➤ esporre appositi cartelli che rechino, in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi di vendita al pubblico dei singoli prodotti nonché il luogo d'origine degli stessi e dell'impresa produttrice; inoltre l'operatore è tenuto a fornire risposte esaustive alle eventuali domande poste dagli acquirenti sulla formazione dei prezzi, sui metodi di produzione e su qualsiasi altro aspetto riguardante i prodotti offerti. 	<p>delimitato od evidenziato - in almeno metri 1,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • lasciare pulito e sgombero da rifiuti il proprio posteggio al termine della giornata di mercato periodo di occupazione del suolo pubblico, configurandosi quest'ultima come circostanza necessaria al fine di poter usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa per la raccolta rifiuti • osservare il divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo • trattandosi di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e degli alberi/cespugli, ai quali è vietato ancorare strutture o qualsivoglia materiale • osservano osservare, qualora intendano effettuare attività di somministrazione e/o consumo sul posto o semplice degustazione dei prodotti venduti, le vigenti disposizioni in materia sanitaria • esporre appositi cartelli che rechino, in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi di vendita al pubblico dei singoli prodotti nonché il luogo d'origine degli stessi e dell'impresa produttrice; inoltre l'operatore l'imprenditore è tenuto a fornire risposte esaustive alle eventuali domande poste dagli acquirenti sulla formazione dei prezzi, sui metodi di produzione e su qualsiasi altro aspetto riguardante i prodotti offerti. In tale contesto il produttore sensibilizza la clientela, informando che il prezzo del prodotto in vendita è equo sia per chi produce e sia per chi

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>acquista: chi produce deve garantire ai propri dipendenti una retribuzione consona e chi acquista deve poter acquistare ad un costo in linea con il momento economico attuale; il guadagno del produttore deve quindi essere proporzionato a questi due aspetti</p> <ul style="list-style-type: none">• la trasparenza nella vendita è determinante e deve vedere coinvolto il produttore in prima persona; il produttore deve mettere in condizione il cliente di conoscere il prezzo dell'articolo esposto senza incertezze ed ambiguità• il produttore deve essere disponibile ad esporre una scheda ove siano chiaramente evidenziate le caratteristiche della propria attività• il produttore deve accertarsi che quanto vende non sia stato oggetto di sfruttamento del lavoro altrui, soprattutto in caso di prodotti acquistati da terzi• i produttori, anche tramite il Comitato Promotore di cui al successivo articolo 8, interscambiano informazioni circa la presenza di eventuali prodotti doppi/uguali.

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p data-bbox="224 308 1048 339">Articolo 8 - Comitato Promotore e disciplina delle sue attività</p> <p data-bbox="163 384 1104 563">1. Ai sensi del presente disciplinare il Comitato Promotore del mercato agricolo del Comune di Bollate svolge funzioni di promozione e di gestione dell'iniziativa, collaborando con gli uffici comunali, ferme restando le competenze amministrative di questi ultimi, anche con lo scopo di perseguire le finalità contenute nell'articolo 1, comma 1.</p> <p data-bbox="259 604 1104 818">2. Il Comitato Promotore può essere costituito da produttori singoli od associati, consorzi di produttori agricoli, da associazioni di produttori e di categoria. E' facoltà del Comitato Promotore, nell'ambito della struttura organizzativa del mercato, di avvalersi della partecipazione dei Gruppi di Acquisto Solidale per i compiti di cui all'articolo 1.</p> <p data-bbox="259 863 1104 970">3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al Comitato Promotore del mercato vengono affidate - da parte dell'Amministrazione Comunale - le seguenti attività:</p> <p data-bbox="163 999 1104 1321">a) organizzazione generale del mercato, compresa la gestione diretta degli spazi all'interno dell'area in concessione e affidamento temporaneo degli stessi ai partecipanti di ogni singola edizione dell'iniziativa;</p> <p data-bbox="163 1131 864 1163">b) gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;</p> <p data-bbox="163 1192 1059 1224">c) gestione dei punti di allaccio all'energia elettrica (qualora richiesti);</p> <p data-bbox="163 1252 1104 1321">d) chiusura al traffico veicolare dell'area di mercato all'inizio delle operazioni di approntamento banchi, con l'ausilio di elementi mobili forniti</p>	<p data-bbox="1196 308 2020 339">Articolo 8 - Comitato Promotore e disciplina delle sue attività</p> <p data-bbox="1135 384 2076 563">1. Ai sensi del presente Disciplinare il Comitato Promotore del mercato agricolo del Comune di Bollate svolge funzioni di promozione e di gestione dell'iniziativa, collaborando con gli uffici comunali, ferme restando le competenze amministrative di questi ultimi, anche con lo scopo di perseguire le finalità contenute nell'articolo 1, comma 1.</p> <p data-bbox="1135 604 2076 767">2. Il Comitato Promotore può essere costituito da produttori singoli od associati, consorzi di produttori agricoli, da associazioni di produttori e di categoria. E' facoltà del Comitato Promotore, nell'ambito della struttura organizzativa del mercato, di avvalersi della partecipazione dei Gruppi di Acquisto Solidale per i compiti di cui all'articolo 1.</p> <p data-bbox="1135 812 2076 903">3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al Comitato Promotore del mercato vengono affidate - da parte dell'Amministrazione Comunale - le seguenti attività:</p> <p data-bbox="1180 932 2076 1145">a) organizzazione generale del mercato, compresa la gestione diretta degli spazi all'interno dell'area in concessione e affidamento temporaneo degli stessi ai partecipanti di ogni singola edizione dell'iniziativa; a tal proposito il Comitato Promotore trasmette, almeno un giorno prima dell'edizione del mercato, l'elenco dei produttori che vi prenderanno parte;</p> <p data-bbox="1180 1158 1895 1190">b) gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;</p> <p data-bbox="1180 1203 2076 1272">c) gestione dei punti di allaccio all'energia elettrica (qualora richiesti);</p> <p data-bbox="1180 1284 2076 1353">d) chiusura al traffico veicolare dell'area di mercato all'inizio delle operazioni di approntamento banchi, con l'ausilio di elementi</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p>dall'Amministrazione Comunale e ripristino della circolazione veicolare mediante asportazione degli stessi al termine delle operazioni di smontaggio dei banchi di vendita;</p> <p>e) corresponsione all'Amministrazione Comunale del canone di occupazione suolo pubblico (C.O.S.A.P.) anche in nome e per conto dei singoli partecipanti nonché dei costi relativi alle utenze;</p> <p>f) controllo del rispetto del presente disciplinare e, più precisamente, degli obblighi di cui all'articolo 7, posti in capo ai singoli operatori del mercato;</p> <p>g) costante monitoraggio dei prezzi applicati ai prodotti in vendita sul mercato;</p> <p>h) organizzazione di eventi – in collaborazione con l'Amministrazione Comunale - divulgativi e promozionali del mercato, nonché di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.</p>	<p>mobili forniti dall'Amministrazione Comunale e ripristino della circolazione veicolare mediante asportazione degli stessi al termine delle operazioni di smontaggio dei banchi di vendita;</p> <p>e) corresponsione all'Amministrazione Comunale del canone di occupazione suolo pubblico (C.O.S.A.P.) unico patrimoniale anche in nome e per conto dei singoli partecipanti nonché dei costi relativi alle utenze;</p> <p>f) controllo del rispetto del presente Disciplinare e, più precisamente, delle verifiche di cui all'articolo 5, comma 2, e degli obblighi di cui all'articolo 7, posti in capo ai singoli operatori imprenditori del mercato;</p> <p>g) costante monitoraggio dei prezzi applicati ai prodotti in vendita sul mercato;</p> <p>h) organizzazione di eventi – in collaborazione con l'Amministrazione Comunale - divulgativi e promozionali del mercato, nonché di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;</p> <p>i) il Comitato Promotore collabora con il Comune, segnalando le aziende agricole che, già ammesse a partecipare al mercato contadino, non si attengono alle disposizioni ed ai principi che ispirano il presente Disciplinare; in tale circostanza l'Ufficio comunale dispone - previa intimazione ad adeguarsi - la sospensione alla partecipazione dell'impresa inadempiente per 6 edizioni.</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p>4. Il Comitato Promotore presenta i requisiti di cui all'articolo 5 del presente disciplinare.</p> <p>5. La scelta del Comitato Promotore avviene attraverso avviso pubblico, come invito alla manifestazione di interesse per la gestione del mercato contadino, non vincolante per l'Amministrazione Comunale, da presentarsi entro il termine stabilito nell'avviso stesso e con le modalità in esso indicate.</p> <p>6. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia, stabilisce altresì, nell'avviso medesimo, i contenuti oltre alla domanda di partecipazione, alle tempistiche utili per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per i termini di accettazione della gestione del mercato, in caso di scelta favorevole da parte dell'Amministrazione. Ha titolo preferenziale per l'assegnazione dell'organizzazione del Mercato contadino, il Comitato Promotore che si avvalga per le finalità di cui all'art. 1 della partecipazione dei Gruppi di Acquisto Solidale presenti sul territorio comunale.</p> <p>7. L'individuazione del Comitato Promotore - tramite l'esame delle manifestazioni di interesse - avviene, tenendo conto del titolo prioritario derivante dall'aver gestito analoghi mercati per una continuità espositiva di almeno 20 giornate.</p> <p>8. Salvo rinuncia spontanea, il Comitato Promotore gestisce il mercato agricolo per una durata di anni 3 (tre) rinnovabili di ulteriori 3 (tre) anni.</p>	<p>4. Il Comitato Promotore presenta i requisiti di cui all'articolo 5 del presente Disciplinare.</p> <p>5. La scelta del Comitato Promotore avviene attraverso avviso pubblico, come invito alla manifestazione di interesse per la gestione del mercato contadino, non vincolante per l'Amministrazione Comunale, da presentarsi entro il termine stabilito nell'avviso stesso e con le modalità in esso indicate.</p> <p>6. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia, stabilisce altresì, nell'avviso medesimo, i contenuti oltre alla domanda di partecipazione, alle tempistiche utili per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per i termini di accettazione della gestione del mercato, in caso di scelta favorevole da parte dell'Amministrazione. Ha titolo preferenziale per l'assegnazione dell'organizzazione del Mercato contadino, il Comitato Promotore che si avvalga per le finalità di cui all'art. 1 della partecipazione dei Gruppi di Acquisto Solidale presenti sul territorio comunale.</p> <p>7. L'individuazione del Comitato Promotore - tramite l'esame delle manifestazioni di interesse - avviene, tenendo conto del titolo prioritario derivante dall'aver gestito analoghi mercati per una continuità espositiva di almeno 20 giornate.</p> <p>8. Salvo rinuncia spontanea, il Comitato Promotore gestisce il mercato agricolo per una durata di anni 3 (tre) rinnovabili di ulteriori 3 (tre) anni.</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente

Articolo 10 – Oneri tributari a carico dei partecipanti

1. L'iniziativa di cui al presente Disciplinare è assoggettata alla corresponsione del canone di occupazione aree pubbliche secondo le tariffe stabilite dal Comune.
2. L'area assoggettata al canone è quantificata pari alla superficie ottenuta moltiplicando l'area di ogni singolo spazio concesso (articolo 4, comma 1) per il numero di operatori presenti per ogni singola giornata di mercato.
3. Il canone è versato all'Ente dal Comitato Promotore, secondo le modalità concordate con l'ufficio comunale di riferimento.
4. In caso di ritardato/omesso pagamento del C.O.S.A.P. - fatta salva l'attività di recupero delle somme dovute - il Comune si riserva di sospendere o far cessare definitivamente l'iniziativa di cui al presente disciplinare.

Proposte di modifica

Articolo 10 – Oneri tributari a carico dei partecipanti

1. L'iniziativa di cui al presente Disciplinare è assoggettata alla corresponsione del canone ~~di occupazione aree pubbliche~~ **unico patrimoniale** secondo le tariffe stabilite dal Comune.
2. L'area assoggettata al canone è quantificata pari alla superficie ottenuta moltiplicando l'area di ogni singolo spazio concesso (articolo 4, comma 1) per il numero di ~~operatori~~ **aziende** presenti per ogni singola giornata di mercato.
3. Il canone è versato all'Ente dal Comitato Promotore, secondo le modalità concordate con l'Ufficio comunale ~~di riferimento~~ **competente**.
4. In caso di ritardato/omesso pagamento del ~~C.O.S.A.P.~~ **canone unico patrimoniale** - fatta salva l'attività di recupero delle somme dovute - il Comune si riserva di sospendere o far cessare definitivamente l'iniziativa di cui al presente Disciplinare.

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente	Proposte di modifica
<p data-bbox="344 308 925 339"><i>Articolo 11 – Disposizioni igienico-sanitarie</i></p> <p data-bbox="165 384 1106 488">1. L'attività del mercato contadino dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie ed in particolare con riferimento ai Regolamenti C.E. n. 852/2004 e n. 853/2004.</p> <p data-bbox="165 517 1106 659">2. La responsabilità del rispetto delle norme di cui al comma 1 del presente articolo è unicamente delle aziende partecipanti; l'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile del mancato rispetto di tali norme.</p> <p data-bbox="165 687 1106 791">3. Sono ammesse eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli operatori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.</p>	<p data-bbox="1312 308 1892 339"><i>Articolo 11 – Disposizioni igienico-sanitarie</i></p> <p data-bbox="1133 384 2074 488">1. L'attività del mercato contadino dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie ed in particolare con riferimento ai Regolamenti C.E. n. 852/2004 e n. 853/2004.</p> <p data-bbox="1133 517 2074 659">2. La responsabilità del rispetto delle norme di cui al comma 1 del presente articolo è unicamente delle aziende partecipanti; l'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile del mancato rispetto di tali norme.</p> <p data-bbox="1133 687 2074 791">3. Sono ammesse eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte delle aziende degli operatori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.</p>
	<p data-bbox="1357 882 1850 914"><i>Articolo 12 – Sanzioni – Norme finali</i></p> <p data-bbox="1133 959 2074 1174">1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla sospensione o alla chiusura del mercato contadino, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di reiterate e continue assenze degli imprenditori agricoli che, per più edizioni anche non consecutive, non garantiscano il numero minimo di presenze indicato all'articolo 4, comma 1, del presente atto.</p> <p data-bbox="1133 1203 2074 1315">2. Le sanzioni al presente Disciplinare, quando non espressamente riconducibili a norme speciali o da altri Regolamenti, sono ricondotte a quella prevista dall'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,</p>

Disciplinare del mercato contadino di Bollate

Testo vigente

Proposte di modifica

applicata secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/1981.
L'Autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della Legge 689/1981 è
identificata nel Responsabile di P.O. del Servizio S.U.A.P. e Commercio.